

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4915 del 16/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto ubicato in Via della Fiera n. 20, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5049 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto ubicato in Via della Fiera n. 20, Comune di Bologna.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per l'impianto sito a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127 dove viene svolta l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determina dirigenziale DET-AMB-2019-3645 del 30/07/2019, con scadenza di validità in data 6/8/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 359098 del 7/08/2019. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
- b) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE con Determina dirigenziale DET-AMB-2019-3645 del 30/07/2019 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la BOLOGNAFIERE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La BOLOGNAFIERE S.p.A., C.F. e P.IVA 00312600372, con sede legale a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di William Bizzarri, in qualità di procuratore speciale di BOLOGNAFIERE S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 24/2/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 27/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 27/2/2020 al prot. n. 31802, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica *Sinadoc 8886/2020*, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota del 2/9/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 2/9/2020 al prot. n. 125590, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota n. 340191 del 2/9/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 3/9/2020 al prot. n. 126365, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata con DET-AMB-2019-3645 del 30/07/2019.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice modifica sostanziale scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – proseguimento senza modifiche emissioni in atmosfera pari a € 0.

Bologna, data di redazione 14/10/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BOLOGNAFIERE S.p.A. sito a Bologna, in via della Fiera n. 20

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 73417 del 1/9/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 340191 del 2/9/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA da ARPAE con Determina dirigenziale DET-AMB-2019-3645 del 30/07/2019.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Bologna in data 24/2/2020.

Sinadoc 8886/2020

Documento redatto in data 14/10/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it




Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 340191
DEL 2.09.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Bolognafiere S.p.A.” – Viale della Fiera n. 20 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 86874/2020).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota dell'1.09.20, prot. n. 73417, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Bolognafiere S.p.A.”, relativamente all'insediamento sito in viale della Fiera n. 20 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73417

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **19/12/2018** Num. prot.: **0116403**
PA&S 30/2020

Oggetto: **procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**
Modifica sostanziale di AUA vigente per la matrice scarichi in Fognatura Comune di Bologna - PG n. 86874/2020.
Richiedente: FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuliani Giovanni in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE**" con sede legale e ubicazione dell'insediamento esercente l'attività di organizzazione di eventi fieristici in via della Fiera 20 in Comune di Bologna;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ La società risulta in precedenza autorizzata con atto adottato da ARPA – AACM con DET-AMB-2020-3645 del 30/07/2019;
- ✓ l'area fieristica ha scarichi di tipo domestico provenienti da servizi igienici, scarichi di acque meteoriche e di dilavamento;
- ✓ i punti di conferimento nella rete comunale riportati nel vigente atto autorizzativo sono 34;
- ✓ la ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del vigente atto autorizzativo per quanto concerne la matrice scarichi con la realizzazione di nuovi punti di immissione nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Bologna - IDAR, a seguito della realizzazione di nuovi padiglioni espositivi:
 - Nuova immissione 35 costituito dall'immissione in p.f. di:
 - due collettori di acque meteoriche non contaminate derivanti da coperti;
 - un collettore di acque nere che convoglia in p.f. le acque derivanti da bagni e servizi del nuovo complesso formato dai padiglioni 28-29-30 e dal Mall;
 - Nuova immissione 36 è costituita dall'immissione in p.f. del troppo di una vasca di raccolta interrata del volume di circa 100 m³ dell'acqua piovana dei coperti utilizzata, tramite rete duale, negli scarichi dei wc del nuovo complesso formato dai padiglioni 28-29-30 e dal Mall;
 - Nuova immissione 37 è costituita dall'immissione in p.f. della miscela:

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
Pec: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
Pec: aooobo@cert.arpa.emr.it

- dei reflui derivanti da bagni e servizi
- dal troppo di una vasca di raccolta interrata del volume di circa 130 m³ dell'acqua piovana dei coperti utilizzata, tramite rete duale, negli scarichi dei wc del nuovo padiglione 37;
- Nuova immissione 38 è costituita dall'immissione in p.f. di reflui di tipo misto derivanti dal nuovo padiglione 37;
- Inoltre, è stato realizzato lo spostamento del pozzetto d'ispezione n. 21, per consentire la costruzione del nuovo padiglione 37;
- ✓ Nella relazione tecnica allegata all'istanza, il richiedente evidenzia che, le vasche di raccolta interrate, in precedenza descritte, non hanno funzione di laminazione delle acque meteoriche;
- ✓ Gli interventi di realizzazione dei nuovi padiglioni 28-29-30 e del Mall, ha comportato l'impermeabilizzazione di circa 870 m² di area precedentemente permeabile, il richiedente l'istanza stima in circa 11 l/s l'apporto aggiuntivo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate, derivanti da coperti e aree di transito;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno**

- essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BOLOGNA FIERE SPA
comune di Bologna - via della Fiera n° 20

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di organizzazione manifestazioni fieristiche svolta dalla BOLOGNA FIERE SPA nello stabilimento posto in comune di Bologna, via della Fiera n° 20, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BOLOGNA FIERE SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2 - E3 - E4 - E5
PROVENIENZA: CALDAIE CONDENSAZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA - 3,024 MW
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA - 3,055 MW

Portata massima 8600 Nm³/h
Durata massima emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 190 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 120 mg/Nm³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 1,613 MW

Portata massima 4600 Nm³/h
Durata massima emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 190 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 120 mg/Nm³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONI E9 – E10 – E11 - E13

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,008 MW

Portata massima 2900 Nm³/h
Durata massima emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 190 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 120 mg/Nm³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONI E14 - E15

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,341 MW

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 1,276 MW

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 0,605 MW

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 0,726 MW

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 0,766 MW

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 0,202 MW

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora

l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Per il funzionamento degli impianti, ai sensi di quanto indicato all'allegato X alla parte V del D. Lgs 152/06 s.m.i, dovrà essere utilizzato gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, del medesimo allegato X ossia con un contenuto % di zolfo $< 0,1\%$ m/m;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BOLOGNA FIERE SPA, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Pratica Sinadoc n°8886/2020

Documento redatto in data 13/10/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.